

Requisiti dei docenti

Il decreto stabilisce i requisiti teorici e pratici per i docenti dei corsi antincendio.

Formazione teorica e pratica

I requisiti sono di nuova introduzione e prevedono, oltre che una formazione scolastica almeno di scuola superiore di secondo grado sono (è sufficiente il possesso di uno dei seguenti requisiti):

- esperienza documentata di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio sia teorica che pratica;
- avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato da parte del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco secondo quanto previsto dall'**ALLEGATO V**;
- essere iscritto nell'elenco ex 818 (D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139) e aver frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
- rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti, direttivi, ispettori antincendio nonché dei corrispondenti ruoli speciali.

Formazione teorica

I docenti devono aver conseguito il diploma di scuola superiore di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- esperienza documentata di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio teorica;
- avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo B erogato da parte del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, secondo quanto previsto dall'**ALLEGATO V**;
- essere iscritto nell'elenco ex 818 (D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139);
- rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti, direttivi, ispettori antincendio nonché dei corrispondenti ruoli speciali.

Alla data di entrata in vigore del decreto GSA si ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni, con almeno quattrocento ore di docenza.

Aggiornamento formatori: i docenti devono seguire specifici corsi di aggiornamento con cadenza quinquennale secondo quanto previsto dall'**ALLEGATO V**.